

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 2195-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

(Parere ai sensi dell'articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 settembre 2013)



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Caro Presidente,


per il preliminare parere delle competenti Commissioni parlamentari, si trasmettono gli allegati due schemi di decreti interministeriali di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 215/2011 relativi all'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base alla legge 421/1996, unitamente a una breve relazione illustrativa.

Sull'impostazione e sui contenuti di entrambi i decreti è stato acquisito il formale assenso del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Si segnala l'urgenza del parere richiesto, poiché l'iter procedurale dovrà proseguire, dopo la firma dei due provvedimenti, con la registrazione da parte della Corte dei conti e concludersi entro l'anno con la stipula dei contratti e gli impegni formali di spesa, per evitare che alcune somme vadano in economia.

10/9/2013
alla S. G. 7

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0016927 - 10/09/2013 - USCITA



Flavio Zanonato
Flavio Zanonato



Il Ministero dello Sviluppo Economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: decreti interministeriali di cui all'art. 3, comma 5, D.L. 215/2011

In una logica di semplificazione, per il finanziamento dei programmi per la Difesa di cui alla legge 421/96, l'art. 3, comma 5, del D.L. 215/2011 ha introdotto la modalità del decreto interministeriale in sostituzione di una procedura più complessa finora in vigore, basata su una convenzione interministeriale (MISE-MEF-MINDIFESA) e un distinto decreto interministeriale di approvazione MISE - MEF.

L'esigenza di proporre due testi distinti deriva dal fatto che distinte sono le fonti di finanziamento e soprattutto la natura finanziaria delle somme messe a disposizione. Il primo decreto interministeriale disciplina le modalità di utilizzo dello stanziamento (375 milioni di euro) disposto dall'art. 5, comma 4, dello stesso D.L. 215/2011; il secondo riguarda l'utilizzo dello stanziamento (600 milioni di euro) disposto dalla legge di stabilità 2013 (tab. E).

Ciò è inoltre la conseguenza dell'applicazione della circolare n. 11 del 4.3.2013, della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di autorizzazioni di spesa pluriennali, dalla quale scaturisce, in particolare, che le risorse di cui al citato D.L. 215/2011 sono da considerare in termini di "spesa ripartita", mentre quelle relative allo stanziamento della legge di stabilità 2013 in termini di "contributi pluriennali".

E' per questo motivo che alcune condizioni, previste nel testo dell'un decreto che fa riferimento alle risorse della legge di stabilità non sono invece previste in quello che fa riferimento alle risorse del D.L. 215/2011. Per quanto riguarda i contributi pluriennali, infatti, occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 512, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e quindi nel testo del decreto sono previste attività e adempimenti da parte del MEF (art. 2) non previsti nel testo dell'altro.

Dopo la firma dei due provvedimenti e la registrazione da parte della Corte dei conti, l'iter amministrativo si concluderà con la stipula dei contratti e gli impegni formali di spesa.



Il Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Il Ministro della Difesa

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante "disposizioni urgenti per le attività produttive";

VISTO l'art. 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla semplificazione della procedura per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa;

VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, successivamente recepito nel citato decreto legislativo n. 66 del 2010 all'art. 2195-bis, con il quale è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 421 del 1996;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 11 del 4 marzo 2013 recante disposizioni in ordine alle leggi pluriennali di spesa ;

CONSIDERATE le proposte formulate dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con lettera prot. n. M_DGSGDNA prot. n. 0044866 del 04 giugno 2013 , riguardo all'urgenza e priorità di proseguire nella realizzazione dei programmi:

- **Elicottero Combat-SAR AW-101**, relativo all'acquisizione di 15 elicotteri destinati ad effettuare operazioni di Ricerca e Soccorso per l'Aeronautica italiana in ambiente non permissivo;
- **S.I.Co.Te.**, programma dell'Arma dei Carabinieri per la realizzazione di un Sistema Informativo per il Controllo del Territorio.

TENUTO CONTO del prioritario interesse pubblico alla realizzazione dei programmi sopra indicati, che contemperano le esigenze di ammodernamento e adeguamento degli strumenti per la sicurezza nazionale con le esigenze di sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi strategici;

RETENUTO di dover adottare il decreto interministeriale di cui all'art. 537bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;



VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari comunicato in data / / ;

DECRETA

Art. 1

Con il presente decreto sono definite le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, successivamente recepito nel decreto legislativo n. 66 del 2010 all'art. 2195-bis di cui alle premesse, per l'importo complessivo di euro 375.000.000 così articolate:

2012	25.000.000
2013	25.000.000
2014	25.000.000
2015	25.000.000
2016	25.000.000
2017	125.000.000
2018	125.000.000

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, per l'importo complessivo di euro 375.000.000 sono utilizzate, mediante erogazione diretta, per le finalità di cui al decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 e sue successive modifiche e integrazioni, per la prosecuzione nella realizzazione dei seguenti programmi:

COMBAT SAR (terza fase)	AgustaWestland S.p.A	275.000.000
S.I.Co.Te. (seconda fase)	SELEX ES S.p.A.	100.000.000

Art. 3

1. Il Ministero della Difesa, previa informazione al Ministero dello Sviluppo Economico, provvede al perfezionamento degli atti contrattuali per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2, contenenti, tra l'altro, le necessarie indicazioni relative all'articolazione dei pagamenti in funzione degli stati di avanzamento e degli stanziamenti di bilancio, e ne invia copia allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo.

2. A fronte degli stati di avanzamento e delle relative richieste di erogazione, il Ministero



della Difesa presenta al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione di spesa, accompagnata da specifica dichiarazione, da concordare con il Ministero responsabile della spesa, da cui risulti:

- che le opere/attività/prestazioni fatturate siano riferite a ciascuno dei contratti di cui al comma 1;
- l'importo complessivo da corrispondere alla società contraente con specifica di eventuali penalità;
- che la società contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti in contratto;
- che siano state eseguite e concluse positivamente tutte le procedure amministrative e tecniche (collaudo, accettazione, consegna, ecc.) previste in contratto, a fronte di ciascun lotto/attività/fornitura/fatturati.

3. Il Ministero della Difesa, qualora ricorrano ragioni di urgenza, nelle more della registrazione dei relativi decreti di approvazione dei contratti di cui al comma 1, può autorizzarne, previo nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, l'esecuzione anticipata, secondo le vigenti disposizioni per i contratti dell'Amministrazione della Difesa.

Art. 4

1. Il Ministero dello Sviluppo economico, sulla base dell'articolazione temporale degli stanziamenti di cui all'articolo 1, provvede a:

- a) Impegnare, a seguito del perfezionamento del presente decreto e prima del perfezionamento, da parte del Ministero della Difesa, degli atti contrattuali di cui all'articolo 3, comma 1, le somme di cui all'art. 2 a favore delle società ivi indicate nella misura complessiva corrispondente alle esigenze finanziarie per l'attuazione dei programmi citati;
- b) liquidare le somme presentate al pagamento dal Ministero della Difesa, previa acquisizione della documentazione richiamata all'articolo 3, comma 2, sulla base delle risultanze degli accertamenti di propria competenza.

Art. 5

1. La liquidazione delle quote di finanziamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso, l'erogazione sarà effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo delle somme stanziare annualmente in bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed



eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 6

1. Qualora, nel corso di attuazione dei programmi di cui all'art. 2 comma 1, per documentati motivi di carattere operativo-strategico, tecnico-produttivo ovvero economico, sia ravvisata l'esigenza di differenti soluzioni tecniche che meglio soddisfino requisiti di prestazione e qualità, potranno essere apportate le necessarie modifiche, purché l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del programma stesso resti invariato. Tali modifiche sono trasmesse dal Ministero della Difesa al Ministero dello Sviluppo Economico per il preventivo nulla-osta.

Il presente Decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti.

Roma,

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE